

CONVENZIONE TRA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA – SERVIZIO ISTRUZIONE ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, C.F. 80014930327, rappresentata da PATRIZIA PAVATTI, domiciliata per la sua carica a Udine, via Ippolito Nievo, 20 nella sua qualità di Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede legale in Trieste, via Santi Martiri n. 3, C.F. 80016740328, rappresentato dalla dott.ssa Daniela Beltrame, domiciliata per la carica a Trieste, indirizzo Via Santi Martiri, 3, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

Di seguito **Parti**

VISTI

- l'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", il quale definisce la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e delega il Governo ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, un apposito decreto legislativo;
- il Decreto Legislativo 77/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", che definisce gli ambiti di applicazione, le finalità, l'organizzazione e la valutazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, quale modalità per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro durante il secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" nel quale si precisa che la Repubblica promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e garantisce a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, coerenti con le attitudini e le scelte personali ed adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
- i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 con i quali sono stati emanati i Regolamenti riguardanti i nuovi ordinamenti rispettivamente degli Istituti professionali, degli istituti tecnici e dei Licei, nei quali viene confermato e consolidato il ruolo dell'alternanza scuola - lavoro quale strumento didattico per la realizzazione dei percorsi di studio;

- il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, con particolare riferimento all’art. 5, comma 4-ter, che detta ulteriori disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro, prevedendo forme di alternanza scuola lavoro negli ultimi due anni delle scuole superiori con l’adozione di uno specifico regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dell’Istruzione;
- l’art.1, commi 33-43 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, i quali dispongono che i percorsi di alternanza scuola - lavoro, siano organicamente inseriti come parte integrante dei percorsi di istruzione di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e affidano al Dirigente scolastico il compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro e di stipulare le convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente, prevedendo, altresì, l’istituzione del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l’art 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il quale dispone che i percorsi di alternanza scuola-lavoro siano ridenominati in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e che la loro durata complessiva sia articolata come di seguito indicato:
 - non inferiore a 210 ore per i percorsi di studio degli istituti professionali;
 - non inferiore a 150 ore per i percorsi di studio degli istituti tecnici;
 - non inferiore a 90 ore per i percorsi di studio dei licei;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, concernente l’”Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” il quale prevede che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano anche nei confronti di soggetti beneficiari di iniziative di alternanza tra studio e lavoro;
- l’art.2 comma 2 lett. i della Legge regionale 21 luglio 2017 n.27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” che specifica che la Regione intende favorire all’interno delle azioni formative di propria competenza lo sviluppo di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un’offerta di istruzione e formazione professionale (leFP) articolata anche con modalità duale, tenuto conto del valore educativo e formativo dell’attività lavorativa;
- l’art. 30 della Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale.” e successive modifiche ed integrazioni che prevede, nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge n. 107/2015 e delle linee operative indicate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in materia di percorsi per le competenze e l’orientamento e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, che la Regione sostenga i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, mediante la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, al fine di individuare i soggetti ospitanti più

- idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici ed formativi;
- il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 4 settembre 2019, n. 774, recante le "Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", ai sensi dell'art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 art. 17, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha aggiunto all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 784 bis, con cui è stabilito che i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento devono essere coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio; al comma 784 quater viene inoltre indicato che le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrino il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione nella quale sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei PCTO. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti;
 - la Delibera della giunta regionale n.1713 dd. 16 settembre 2016, la quale approva il modello di Convenzione tra la Regione e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado della regione Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 art 1 commi 33-43, affidando il coordinamento dell'iniziativa progettuale all'allora Area istruzione, formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, ora Servizio Ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
 - la Delibera della giunta regionale n.1538 dell'8 ottobre 2021, la quale approva il documento "Piano triennale delle attività di orientamento 2021-2023", che prevede specifici interventi di supporto all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con l'obiettivo, in particolare, di favorire nel territorio regionale lo sviluppo di un'articolata offerta di servizi e la presenza di una vasta rete di soggetti disponibili ad ospitare gli studenti al fine di supportare le istituzioni scolastiche nell'individuazione delle possibili strutture ospitanti e nella definizione dei contenuti dei singoli percorsi;
 - il "Documento di indirizzo sulla salute e sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)" prodotto dal Tavolo Tecnico in Materia di Salute e Sicurezza del Lavoro in Ambito Scolastico istituito con Decreto n° 437/SPS del 28/02/2019 e ricostituito con Decreto n. 18849 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità in data 04/05/2023, che in particolare al punto 4) prevede che "Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'azienda ospitante uno studente impegnato in un PCTO debba essere aggiornato tenendo conto della presenza di questa particolare figura nell'ambiente di lavoro;
 - il documento denominato "La Carta di Lorenzo" sottoscritto nel 2023 dall'Amministrazione regionale, scuole, imprese, sindacati e altre istituzioni, che ha l'obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai giovani e al loro coinvolgimento nei percorsi formativi in azienda come i PCTO e di sottolineare l'impegno comune alla creazione di una rete di formazione e lavoro più sicura.

CONSIDERATO CHE

- i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento:
 - sono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
 - sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e vengono attuati sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dalle Istituzioni Scolastiche con enti, associazioni o privati;
 - sono un momento di apprendimento in cui lo studente può sviluppare nuove competenze nel "saper fare", consolidare quelle apprese a scuola e acquisire conoscenze sui processi produttivi ed organizzativi, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza e un più rapido accesso al mondo del lavoro;
 - rappresentano, altresì, una fondamentale tappa nel processo orientativo della persona, in quanto consentono ai giovani di mettere in relazione i propri interessi e le proprie competenze con i contesti e i profili professionali, traendo in questo modo basilari informazioni per definire e specificare i propri progetti formativi e professionali;
- risulta, pertanto, importante supportare il sistema scolastico regionale nell'attivazione di questa misura, costruendo una vasta rete di soggetti disponibili ad ospitare gli studenti e valorizzando e sistematizzando le esperienze di alternanza scuola lavoro e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento già realizzati in passato sul territorio regionale;
- la Regione, ottemperando a quanto disposto nell'ordine del giorno del Consiglio regionale n.5 di data 1 febbraio 2019, si impegna a valutare la possibilità di incrementare la durata dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, mettendo a disposizione delle istituzioni scolastiche i servizi e le attività promosse dall'Amministrazione regionale in materia di orientamento;

PRESO ATTO CHE LE PARTI

- riconoscono nell'istruzione e nella formazione un fondamentale dispositivo non solo per la crescita della persona, ma per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale dell'intero territorio regionale;
- condividono le finalità e gli obiettivi previsti nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, quali parti integranti e indispensabili dei percorsi di istruzione e formazione, ed intendono avviare una collaborazione rivolta alla diffusione e all'attuazione degli stessi a vantaggio degli studenti presenti nel sistema regionale dell'istruzione ed a supporto delle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia;
- intendono, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza, contribuire a costruire una collaborazione più stretta tra le istituzioni scolastiche ed il sistema produttivo e sociale presente nella regione Friuli Venezia Giulia al fine di sostenere e potenziare reti territoriali anche già in essere;

- intendono, in particolare, supportare e sostenere lo scambio informativo tra le istituzioni scolastiche e le realtà socio-economiche del territorio, al fine di definire specifiche tipologie di attività che le scuole possono condividere con le realtà ospitanti, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio;
- promuovono tipologie di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento anche con attenzione agli studenti con disabilità;
- intendono, altresì, ampliare il numero e le tipologie di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento disponibili presso il sistema socio - economico e culturale regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. xxxxxx del xxxxxxxxxxxx che approva lo schema di Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE:

Art. 1 – Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti, sulla base della presente Convenzione, si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a:
 - a. favorire l'individuazione del soggetto ospitante e la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nell'ambito di competenza del soggetto che sarà individuato in sede di convenzione attuativa, di seguito anche definito terzo soggetto;
 - b. in un'ottica di potenziamento delle reti territoriali per l'istruzione e la formazione dei giovani, promuovere la stipula di accordi tra il sistema scolastico e i potenziali soggetti ospitanti;
 - c. facilitare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il soggetto ospitante i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, al fine di ottimizzare il processo di incrocio tra domanda e offerta degli stessi;
 - d. supportare e sostenere la progettazione e l'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per favorire l'orientamento e lo sviluppo negli studenti di specifiche competenze richieste nei luoghi di lavoro;
 - e. supportare e sostenere l'elaborazione di progetti formativi di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, articolati per unità di competenza e con un elevato grado di coerenza tra l'indirizzo di studio dello studente, il profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) in uscita e le specifiche attività previste durante il percorso per le

competenze trasversali e l'orientamento stesso che vanno a costituire il *curriculum dello studente*.

2. Per dare attuazione alle finalità di cui al precedente comma 1 le Parti s'impegnano a svolgere le seguenti attività:

Attività	Parti		Terzo soggetto
	Regione FVG	USR	XXX
1. Promuovere la Convenzione con le istituzioni scolastiche e i potenziali soggetti ospitanti	X	X	X
2. Individuare: – soggetti ospitanti (qualora il firmatario rappresenti delle associate) – settori/aree di attività dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; – possibili disponibilità numeriche per l'ospitalità degli studenti			X
3. Individuare possibili tipologie di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	X	X	X
4. Diffondere attraverso canali istituzionali l'offerta di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	X	X	
5. Coordinare le istituzioni scolastiche per la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento offerti dalla Convenzione		X	
6. Supportare il soggetto ospitante nella definizione di percorsi formativi articolati per unità di competenza e con un elevato grado di coerenza tra l'indirizzo di studio dello studente, il profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) in uscita e le specifiche attività previste durante il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento stesso che vanno a costituire il curriculum dello studente;	X	X	

Attività	Parti		Terzo soggetto
	Regione FVG	USR	XXX
7. Fornire allo studente e al tutor materiali utili per la rilettura e il monitoraggio dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (es Guida ai PCTO Regione FVG)	X	X	
8. Stipulare le convenzioni e realizzare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento previsti presso gli Istituti scolastici (qualora il firmatario sia il soggetto ospitante)			X
9. Favorire la partecipazione dei tutor esterni alle attività formative			X
10. Espletare le attività di segreteria organizzativa per la parte di competenza	X	X	X
11. Predisporre ed attuare le disposizioni previste in materia di sicurezza dal "Documento di indirizzo sulla salute e sicurezza degli studenti impegnati nei PCTO" prodotto dal Tavolo tecnico in Materia di salute e sicurezza del lavoro in ambito scolastico, ricostituito in data 04/05/2023			X

Art. 3 – Durata della convenzione

1. La Convenzione ha una durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata previa formale richiesta delle Parti per un periodo di pari durata, con scambio di comunicazioni scritte, almeno quindici giorni prima della scadenza.
2. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di quindici giorni. In ogni caso il recesso deve essere comunicato alle controparti con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Art. 4 - Risorse finanziarie

1. La sottoscrizione della presente intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 5 - Indicazione dei responsabili

1. Le parti, per l'attuazione della presente Convenzione, individuano i seguenti Responsabili, fatta salva l'indicazione di ulteriori referenti istruttori che si dovesse rendere necessaria nell'espletamento delle azioni:

Soggetti	Responsabile
Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio	Dott.ssa Patrizia Pavatti Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (USR)	Dott.ssa Daniela Beltrame Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Art. 6 - Risultati della convenzione

1. Eventuali strumenti elaborati nell'ambito della presente Convenzione sono di proprietà delle Parti. Le Parti ne garantiscono la più ampia diffusione, per finalità culturali e di studio, escludendo ogni fine di lucro.

Art. 7 - Foro Competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 8 - Richiamo di norme

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi.

Art. 9 - Registrazione e impegno

1. La presente convenzione, a tutti gli effetti di legge, è formata mediante scambio di corrispondenza tra le parti. La convenzione s'intende sottoscritta dalle parti nella data in cui viene firmata digitalmente dal soggetto promotore.

2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72.
3. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 Tariffa II, Parte II del DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, data del protocollo

PER LA DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Dott.ssa Patrizia Pavatti

Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio

FIRMATO DIGITALMENTE

PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Dott.ssa Daniela Beltrame

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO